



Esente da imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ L'ALTRA VIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito in forma di Associazione di promozione sociale, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, denominato “**L'ALTRA VIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**”, in breve “**L'ALTRA VIA A.P.S.**”. E' in seguito definita “Associazione”, assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Calolziocorte (LC) e ha durata illimitata nel tempo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sezioni distaccate su tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali avanzi di gestione devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.5.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

	ART. 3 (Efficacia dello statuto)	
	Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.	
	ART. 4 (Interpretazione dello statuto)	
	Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.	
	ART. 5 (Finalità e Attività)	
	L' Associazione promuove i principi di fratellanza, solidarietà, cooperazione, non violenza attiva, nel rispetto di una elevata coscienza ambientale, ecologica, sociale, solidale, economica e finanziaria, promuovendo attivamente la libertà, la dignità, l'eguaglianza e i principi democratici.	
	L'Associazione ha come finalità:	
	1) La promozione di reti di relazioni umane, sociali, economiche, educative, politiche e culturali partecipative, cooperative e collaborative, che mettano al centro la piena realizzazione della persona come singolo e nelle formazioni sociali in cui vive. A tal fine promuove processi di liberazione da qualsiasi discriminazione e in particolare da forme di sfruttamento economico e sociale che limitino e condizionino la libertà e l'autonomia degli individui, della collettività e del territorio in cui vivono, attuando forme di convivenza che favoriscano rapporti di solidarietà e di eguaglianza sociale.	
	2) La promozione di una relazione tra uomo e ambiente che riconosca la natura come insieme di sistemi biologici, materiali ed energetici complessi e interdipendenti.	
	3) La promozione di modalità di azione e di comunicazione ispirate alla non violenza attiva nell'affrontare i conflitti economici, sociali e politici che coinvolgono l'Associazione al suo interno e nei rapporti con il territorio e le istituzioni locali e globali.	
	4) La promozione di un'idea di sviluppo intesa come creazione di un ambiente sociale nel quale i componenti della comunità collaborano alla soluzione dei problemi dell'esistenza quotidiana, e come	

	superamento dell'emarginazione attraverso l'affermazione dei basilari diritti di cittadinanza.	
	L'Associazione realizza i propri scopi esercitando in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di cui all' art.5, comma 1, del D.Lgs.117/2017 di seguito elencate:	
	a) promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale; promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco (rif D.Lgs. 117/2017 art.5 comma 1 lettera w), in particolare attraverso la gestione di un Gruppo di Acquisto Solidale di cui all'art 1, comma 266, legge 24.12.2007, n 244;	
	b) interventi e servizi sociali ai sensi dell' articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (rif D.Lgs. 117/2017 art.5 comma 1 lettera a), in particolare con la co-gestione di uno Sportello di Ascolto delle fragilità sociali e di un Prestito etico-sociale disciplinato da apposito regolamento;	
	c) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (rif D.Lgs. 117/2017 art.5 comma 1 lettera i), in particolare attraverso l'organizzazione di incontri pubblici inerenti temi di interesse nazionale e locale, e la partecipazione a progetti in collaborazione con altre associazioni o enti pubblici;	
	d) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (rif. D.Lgs. 117/2017 art.5 comma 1 lettera v), in particolare attraverso l'organizzazione di incontri pubblici e la partecipazione a progetti di altre associazioni.	
	Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri soci, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.	
	Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite, avvalersi della collaborazione di qualsiasi altra associazione aventi scopi analoghi, di enti	

	locali ed enti pubblici in genere, anche tramite la stipula di apposite convenzioni.	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di	
	altra natura, anche dei propri soci che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia	
	necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle	
	finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere	
	superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.	
	L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di	
	interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione	
	può essere effettuata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il	
	Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di	
	bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.	
	L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazio-	
	ni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse	
	generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa,	
	mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico	
	valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di	
	verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.	
	ART. 6 (Ammissione)	
	Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle	
	finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e che si impegnino per consentirne la	
	realizzazione. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come soci di altri Enti del Terzo	
	Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore ai limiti di cui all'art	
	35, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.	
	L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli	

	I soci hanno il dovere di:	
	<ul style="list-style-type: none"> • osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • versare la quota associativa ed eventuali contributi ordinari e/o straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea dei soci; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • prestare la loro opera a favore della Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito. 	
	ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)	
	Il volontario svolge per libera scelta, per il tramite dell'Associazione, la propria attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.	
	L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)	
	La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione o per recesso.	
	In caso di decesso le quote non sono trasmissibili in capo agli eredi.	
	Il recesso da parte dei soci, da considerarsi unilaterale e non ricettivo, deve essere comunicato in	

	Gli organi sociali aventi origine elettiva hanno la durata di cinque esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.	
	Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso e le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.	
	L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve essere effettuata garantendo criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.	
	ART. 11 (L'Assemblea)	
	L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di tre deleghe.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.	
	E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.	
	Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, lettera, raccomandata, consegna a mano, pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione, oppure affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.	
	L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.	
	I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. E' possibile intervenire in assemblea mediante	
	8	

	di urgenza;	
	<ul style="list-style-type: none"> • approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. 	
	ART. 13 (Assemblea ordinaria)	
	L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più	
	uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei	
	soci presenti, in proprio o in delega.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.	
	E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile	
	verificare l'identità del socio che partecipa e vota.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli	
	amministratori non hanno diritto di voto.	
	In caso di particolare urgenza, l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di almeno 3 (tre)	
	giorni. L'Assemblea si ritiene tuttavia validamente costituita qualora, in mancanza di regolare	
	convocazione, risulti presente l'universalità dei soci, anche per delega, e se ne dia espresso riscontro	
	nella redazione del verbale.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo	
	quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.	
	ART. 14 (Assemblea straordinaria)	
	L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti)	
	dei soci iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per	
	delega; mentre in seconda convocazione delibera con la presenza di almeno i 2/4 (due quarti) dei soci	
	iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega. In	

	terza convocazione, qualora nelle prime due non si raggiungesse il quorum costitutivo richiesto, la stessa è considerata valida con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) dei soci iscritti nel relativo libro	
	e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.	
	Per le decisioni riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti nel relativo libro.	
	ART. 15 (Consiglio Direttivo)	
	Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.	
	Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.	
	I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica cinque esercizi e comunque sino alla data di approvazione del bilancio riferito al quinto esercizio. I membri sono rieleggibili. Alla scadenza, il mandato è prorogato sino all'accettazione dell'incarico da parte del nuovo organo.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.	
	In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezione suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.	
	Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni, da tenersi entro i successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione.	
	Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario.	
	Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica	

	l'articolo 2475-ter del codice civile.	
	Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.	
	In particolare, tra gli altri compiti:	
	<ul style="list-style-type: none"> • amministra l'Associazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • attua le deliberazioni dell'Assemblea; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • predispone il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (se previsto), li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • predispone tutti gli elementi utili per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera sulle domande di nuove adesioni; 	
	Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario sono nominati dall'Organo stesso nella sua prima riunione a seguito della nomina.	
	ART. 16 (Il Presidente)	
	Il Presidente è eletto dalla Assemblea dei soci a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.	
	Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per	

	dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo stesso o dall'Assemblea dei Soci.	
	In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.	
	Il Presidente, che salvo nomina di diversa persona assume anche il ruolo di Tesoriere, ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Nell'interesse dell'Associazione ha il potere di stipulare, con firma singola, convenzioni, atti e contratti ed in particolare può aprire, chiudere, movimentare conti correnti bancari per l'amministrazione dei beni mobili e immobili, può incassare somme di denaro in nome e per conto dell'Associazione, effettuare i pagamenti conseguenti all'attività sociale, richiedere affidamenti bancari, assumere obbligazioni, richiedere e riscuotere finanziamenti. Il tutto senza limiti di importo, salvo espressa diversa delibera da parte dell'Assemblea dei Soci. Qualora il Consiglio Direttivo ne faccia espressa richiesta, il Presidente dovrà rendicontare le movimentazioni finanziarie occorse nell'esercizio sociale e non espressamente deliberate dal Consiglio Direttivo stesso.	
	Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.	
	ART. 17 (Organo di controllo)	
	L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.	
	L'organo di controllo:	
	<ul style="list-style-type: none"> • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 	
	13	

	amministrazione;	
	<ul style="list-style-type: none"> • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto 	
	funzionamento;	
	<ul style="list-style-type: none"> • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 	
	sociale;	
	<ul style="list-style-type: none"> • attesta che il bilancio sociale, se l'Associazione è tenuta alla sua redazione, sia stato redatto in 	
	conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto	
	degli esiti del monitoraggio svolto.	
	Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei	
	conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di	
	controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali	
	o su determinati affari.	
	ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)	
	E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore	
	contabile iscritto al relativo registro, qualora la revisione legale non sia da affidata all'organo di	
	controllo di cui all'articolo precedente.	
	Art. 19 (Libri sociali)	
	L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:	
	a) il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei soci, tenuto a cura del Consiglio	
	Direttivo;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e	
	degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;	

	La quota associativa annuale è fissata dal Consiglio Direttivo con propria delibera. I soci sono tenuti a	
	corrispondere annualmente detta quota associativa, entro il termine del 28 febbraio di ogni anno. La	
	qualifica di socio nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né	
	rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso	
	di scioglimento dell'Associazione.	
	ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)	
	L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché	
	fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017	
	nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate	
	comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento	
	delle finalità previste.	
	ART. 22 (Bilancio)	
	Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E'	
	redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve	
	rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.	
	Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro	
	quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro	
	unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno, salvo diverse indicazioni o scadenze	
	fissate dal citato registro. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici	
	giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.	
	Indipendentemente dalla redazione del bilancio consuntivo annuale, l'Associazione, per ogni attività	
	occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o	
	campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e	
	separato rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese	

	relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.	
	ART. 23 (Bilancio sociale)	
	Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.	
	ART. 24 (Scritture contabili)	
	Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.	
	ART. 25 (Personale retribuito)	
	L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.	
	I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento dall'Associazione se adottato.	
	ART. 26 (Responsabilità ed assicurazione dei soci volontari)	
	I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.	
	ART. 27 (Responsabilità della Associazione)	
	Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.	
	ART. 28 (Assicurazione dell'Associazione)	
	L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.	

	ART. 29 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)	
	L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci,	
	secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente normativa, la quale potrà nominare anche i	
	liquidatori.	
	Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Runts e salva diversa	
	destinazione per legge, ad altri enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art.9 del D.Lgs.117/2017.	
	ART. 30 (Controversie)	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e l'Associazione, i	
	componenti del Consiglio Direttivo, il Tesoriere, il Segretario, il Liquidatore saranno portate in	
	mediazione, presso un organismo di mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in	
	cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità	
	Giudiziaria ordinaria. Per ogni controversia, in ogni caso, sarà esclusivamente competente il Foro di	
	Lecco.	
	La presente clausola compromissoria è vincolante per l'Associazione e per tutti i soci; è altresì	
	vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per componenti del Consiglio Direttivo,	
	Tesoriere, Segretario, Liquidatore, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei	
	loro confronti.	
	Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme.	
	ART. 31 (Disposizioni finali)	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai	
	principi generali dell'ordinamento giuridico.	
	ART. 32 (Norma transitoria)	

